



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Centro Servizi per Anziani di Monselice.
2. Il Centro Servizi per Anziani di Monselice, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma cartacea o elettronica.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa per il pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
 - il normale orario di consumazione del pranzo è dalle 12,30 alle 13,30; quello della cena, nei casi in cui ciò è eccezionalmente consentito, è dalle 19,00 alle 21,00.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.

2. Il servizio mensa viene erogato direttamente dall'Ente o affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara di appalto o avvalendosi dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che siano convenzionati per l'accettazione, nell'ambito delle fasce orarie di cui al precedente art. 1, comma 5.
4. Fino a diversa determinazione, il servizio mensa è erogato direttamente dall'Ente.

Art. 3 Diritto al servizio di mensa
--

1. Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
 - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, anche a tempo parziale, compresi i Dirigenti;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - il personale del Centro Servizi per Anziani comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.;
 - quando siano impegnati in progetti che rivestono notevole utilità per l'Ente, il servizio mensa può essere fornito ai tirocinanti, alle persone in servizio sulla base di apposita convenzione con il servizio integrazione lavorativa dell'A.Ulss 17, ai volontari e a tali persone non è richiesto il pagamento del contributo di un terzo del costo del servizio. Il Responsabile del servizio in cui operano le predette persone attesta l'esistenza delle condizioni che permettono di usufruire del servizio mensa gratuito;
 - Il servizio mensa è richiesto giornalmente per iscritto e le richieste, debitamente sottoscritte, sono conservate in apposito registro a cura dell'ufficio amministrativo.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti a rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro.
3. Qualora l'orario di lavoro, comunque non inferiore a 6 ore, venga temporaneamente articolato per esigenze di servizio, è riconosciuto il diritto al servizio di mensa nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
4. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.
6. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga, eccezionalmente, oltre le 12 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto.

7. Il contratto integrativo aziendale individua le figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono fruire del buono pasto anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, fermo restando che il tempo relativo non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.
8. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
9. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
10. Per i dipendenti in missione che non possano utilizzare il buono pasto vale il relativo trattamento.

Art. 4
Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Art. 5
Valore ed utilizzo del buono pasto

1. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 6,50. Futuri adeguamenti saranno possibili con deliberazione consiliare.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali il fruitore del buono pasto è tenuto a corrispondere all'Ente un terzo del costo effettivo da questi sostenuto, con modalità definite dall'ufficio personale.
3. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale,
 - presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.